



Roma, 7 giugno 2007

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE PER I GIOCHI

Prot. n. 2007/ 20119 /GIOCHI/SCO

agli Uffici Regionali AAMS
LORO SEDI

e p.c. Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della pubblica sicurezza
Ufficio per l'Amministrazione generale
Ufficio per gli affari della polizia
amministrativa e sociale

c.a. Prefetto Giulio Cazzella
Via Cesare Balbo n. 39
00184 ROMA

OGGETTO: Concessionari dei giochi pubblici di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Si fa riferimento alle attività operative, incluse quelle di informazione e comunicazione, effettuate dagli Uffici Regionali, in collaborazione con le Questure, relativamente alle convenzioni recentemente stipulate, relative alle procedure di selezione sportiva ed ippica avviate il 28 agosto 2006 per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei **giochi pubblici** di cui **all'articolo 38 citato in oggetto**.

Si intende con la presente, sentito il Dipartimento della pubblica sicurezza, fornire ulteriori delucidazioni rispetto alla circolare **del Ministero dell'Interno 557/PAS.5238.13500.F(4)1 del 23 aprile 2007**, in merito al nuovo assetto distributivo conseguentemente determinatosi ed alle procedure per il rilascio delle licenze di pubblica sicurezza previste ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S. per la vendita delle scommesse.

Le citate procedure di selezione, indette con l'obiettivo di razionalizzare la rete di vendita dei giochi pubblici ed ampliare l'offerta di giochi sottraendola al mercato

irregolare od illegale, hanno portato all'assegnazione, a **115** operatori rispondenti ai requisiti previsti dai due bandi di gara, di **158** concessioni, di cui **112 sportive** e **46 ippiche**.

Complessivamente, come indicato negli allegati 1 e 2, fanno capo alle 158 concessioni **13.686 diritti** (dei 16.400 messi a gara) per l'apertura **di punti di vendita di gioco ippico e sportivo**, così suddivisi:

- a) **1.571 diritti per l'apertura di negozi di gioco**, di cui **1.281 sportivi** e **290 ippici** (che si aggiungono alle circa 1.500 agenzie ippiche e sportive attualmente esistenti) aventi come **attività principale la commercializzazione dei giochi pubblici**, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettera f), del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come riscontrabile dall'organizzazione, dalle attività e dall'impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dalle dotazioni minime, previsti per tali negozi nel capitolato tecnico;
- b) **12.115 diritti per l'apertura di punti di gioco**, di cui **4.340 sportivi** e **7.775 ippici** (che inizialmente si sovrapporranno e, a partire dal 1° luglio 2007, si sostituiranno alla rete di vendita delle circa 20.000 "ricevitorie" oggi esistenti) aventi come **attività accessoria la commercializzazione dei giochi pubblici**, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettera g), del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come riscontrabile dall'organizzazione, dalle attività e dall'impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dalle dotazioni minime, previsti per tali punti nel capitolato tecnico.

A seguito della stipula delle convenzioni di concessione, l'ingresso nel mercato italiano di **115 concessionari**, in parte nuovi ed in parte già operanti sul mercato in qualità di concessionari ippici e sportivi, determinerà un **nuovo assetto della rete di vendita di giochi pubblici**, la cui offerta di gioco sarà articolata, con riferimento alle **scommesse**, come descritto nella tavola sotto riportata:

Articolazione dell'offerta di scommesse oggetto di concessione per tipologia di punto vendita (negozi e punti)

Tipologia di gioco	Negozi di gioco sportivo (1.281)	Punto di gioco sportivo (4.340)	Negozi di gioco ippico (290)	Punto di gioco ippico (7.775)
Scommesse a quota fissa su eventi sportivi e su eventi non sportivi	X	X		
Scommesse ippiche a quota fissa			X	
Scommesse ippiche a totalizzatore			X	
Scommesse a totalizzatore ("BIG")*	X	X	X	X
Ippica nazionale*	X	X	X	X

* Commercializzabili dai punti di vendita dei nuovi concessionari sportivi ed ippici a partire dal 1° luglio 2007.

Come sopra evidenziato, la presenza del prodotto **scommessa** come componente stabile dell'offerta della nuova rete di vendita, rende necessario l'ottenimento da parte dei concessionari della licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S., quale prerequisite indispensabile per la commercializzazione della stessa nei punti e nei negozi di gioco.

La **licenza di pubblica sicurezza** è **unica** per tutte le tipologie di scommessa oggetto delle rispettive concessioni sportive ed ippiche. Esisteranno pertanto due differenti tipologie della suddetta licenza:

- a) **licenza di pubblica sicurezza "sportiva"** avente ad oggetto le scommesse di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e recepite dall'articolo 2, comma 2 della convenzione di concessione;
- b) **licenza di pubblica sicurezza "ippica"** avente ad oggetto le scommesse di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e recepite dall'articolo 2, commi 2 e 3 della convenzione di concessione.

Con le suddette licenze, i concessionari sono abilitati, alla raccolta, attraverso i propri punti di vendita (negozi e punti di gioco), di tutte le scommesse oggetto delle rispettive concessioni e, quindi, anche di quelle con efficacia a partire dal 1° luglio 2007 (i.e. Scommesse a totalizzatore “BIG” ed Ippica Nazionale), nonché delle ulteriori scommesse che potrebbero essere introdotte durante il periodo di validità delle concessioni stesse. Restano ovviamente efficaci fino al 30 giugno 2007, data di scadenza delle attuali concessioni, le licenze di pubblica sicurezza rilasciate alla rete di vendita dei concessionari dei concorsi pronostici Sisal, Lottomatica e Snai per la commercializzazione dell’Ippica Nazionale e delle scommesse a totalizzatore “BIG”.

In merito alla procedura per l’ottenimento della suddetta licenza, secondo quanto già esplicitato nella **circolare del Ministero dell’Interno 557/PAS.5238.13500.F(4)1 del 23 aprile 2007**, i concessionari, attraverso i propri **rappresentanti legali** o per il tramite dei **soggetti dagli stessi incaricati**, dovranno richiedere, presso le **Questure** territorialmente competenti, un numero di licenze di pubblica sicurezza pari al numero di diritti che intendono esercitare, esibendo la seguente documentazione:

1. **lettera prodotta da AAMS** a conferma dell’avvenuta **stipula della convenzione di concessione** (nel caso di richiesta della licenza da parte del concessionario);
2. eventuale **lettera di incarico** da parte del concessionario a favore del **soggetto richiedente** (nel caso di richiesta della licenza da parte di soggetto diverso dal concessionario, ma da questi incaricato).

Si invitano codesti Uffici, al fine di **velocizzare l’attivazione della nuova rete di vendita ed evitare impatti negativi in termini di entrate erariali**, a supportare l’operato delle Questure nel produrre, nei tempi strettamente necessari, le licenze di pubblica sicurezza in esito alle richieste dei concessionari. L’evasione delle richieste **non potrà comunque eccedere i 90 giorni**, secondo quanto previsto all’articolo 2, comma 3 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata dal decreto legge del 14 marzo 2005, n. 35. Decorsi i 90 giorni, ai sensi dell’articolo 20 della suddetta legge, **il silenzio dell’Amministrazione competente su una istanza privata riferita ad atti e procedimenti riguardanti la pubblica sicurezza, non equivale a provvedimento di accoglimento della domanda con riferimento, bensì al rigetto dell’istanza.**

Al fine di facilitare l’operatività delle Questure in merito alla verifica di legittimità delle richieste di licenza fatte dai concessionari, sono disponibili **negli allegati 3 e 4** gli

elenchi dei diritti acquisiti da ciascun concessionario sportivo ed ippico, organizzati **per comune e per provincia** rispettivamente. Tale elenco sarà inoltre aggiornato nel corso della durata delle concessioni sulla base di eventuali variazioni successivamente intervenute, sia con riferimento alla titolarità dei diritti che all'eventuale ingresso di nuovi operatori concessionari.

Si ritiene inoltre opportuno, sulla base di svariati quesiti provenienti dalle Questure, fornire alcune indicazioni sulla procedura autorizzatoria prevista dal citato articolo 88 del T.U.L.P.S., alla luce delle modifiche normative apportate dal decreto 14 marzo 2005, n. 35 convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 14 maggio 2005 n. 80, con riferimento al regime procedimentale delle **denunce di inizio attività** di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

A tal proposito, va infatti specificato che, conseguentemente all'entrata in vigore del menzionato decreto legislativo, le attività soggette a licenza di pubblica sicurezza che, prima delle intervenute modifiche normative, potevano essere intraprese su **denuncia di inizio attività** da parte dell'interessato, **devono essere espressamente autorizzate da parte della competente autorità di pubblica sicurezza.**

Il testo novellato prevede infatti, l'applicazione della procedura della dichiarazione di inizio attività per *“Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze....”*.

Inoltre, con riferimento, invece, al disposto di cui all'articolo 161, comma 1 del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., concernente l'approvazione da parte del Questore dei regolamenti di gioco, va precisato che tale disposto, già per prassi modificato in una “presa visione” del regolamento di gioco, può ritenersi superato in considerazione del quadro normativo venutosi a delineare a seguito del D.P.R. del 15 dicembre 2003 n. 385, concernente l'organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con riferimento al settore dei giochi, con cui sono state attribuite a detta Amministrazione finanziaria specifiche competenze anche in materia di scommesse. Resta fermo comunque



l'obbligo previsto dalla stessa disposizione normativa, di tenere affisso per il pubblico detto regolamento per la consultazione da parte di chiunque ne abbia interesse.

Resta inteso, che al fine di agevolare l'attività di controllo dell'Autorità di pubblica sicurezza, AAMS, per il tramite degli **Uffici Regionali**, comunicherà alle Questure i casi di decadenza, revoca o sospensione della concessione o dell'autorizzazione all'attività di raccolta scommesse, al fine di consentire una tempestiva adozione dei conseguenti provvedimenti inibitori.

Pertanto si invitano gli Uffici in indirizzo a favorire le attività informative ed assicurare massima collaborazione con gli organi di pubblica sicurezza interessati.

La presente circolare sarà pubblicata sul sito www.aams.it.

F.to IL DIRETTORE
Antonio Tagliaferri